

REGOLAMENTO (UE) N. 1248/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2010

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2011 applicabile all'importazione nell'Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽³⁾ e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo⁽⁴⁾ fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004⁽⁵⁾, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate al codice NC ex 2202 90 10.

(3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽⁶⁾, in appresso denominato «l'accordo», approvato con la decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni esenti da dazi delle merci classificate ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

(4) Il regolamento (UE) n. 1255/2009 della Commissione⁽⁷⁾ ha revocato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nell'Unione delle acque e bevande in questione.

(5) Occorre aprire un contingente tariffario per l'anno 2011 applicabile alle acque e alle bevande in questione. L'ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2009 dal regolamento (CE) n. 89/2009 della Commissione⁽⁸⁾. Poiché per l'anno 2010 non è stato aperto alcun contingente annuale, il volume del contingente per il 2011 deve rimanere uguale a quello per il 2009.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁹⁾, stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole.

(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

(2) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

(5) GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

(6) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7) GU L 338 del 19.12.2009, pag. 18.

(8) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 14.

(9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

